GUIDE ALLO STUDIO DELLA CIVILTÀ ROMANA
dir. da F. Arnaldi e S. Calderone

I, 1: Geografia e topografia dell'Italia antica
2: Popolazioni dell'Italia antica
3: *Roma antica. Sviluppo urbanistico

II, 1: Storia di Roma dalle origini a Cesare
2: Storia di Roma fino ad Aureliano
3: Storia di Roma da Aureliano a Teodosio

III, 1: La storiografia antica e Roma
2: La storia di Roma nel pensiero storiografico moderno

IV, 1: Storia della lingua e della letteratura latina
2: La letteratura greca di argomento romano - La letteratura cristiana in latino - La retorica in Roma - Agiografia latina
3: Prosodia e metrica - Storia dei metri - L'edizione critica

V, : *Religione, filosofia e scienza in Roma antica

VI, 1: *La costituzione romana - Il diritto romano: caratteri e fonti - Il diritto privato - Il diritto criminale
2: L'amministrazione delle città e delle province

VII, 1: Arte romana: architettura
2: *Arte romana: scultura
3: *Arte romana: pittura, arti minori

VIII, : *Ricerca archeologica*;
1: Italia e Sicilia
2: Province occidentali, Norico e Pannonia, Dalmazia
3: Marocco, Algeria, Africa proconsolare
4: Dacia, Mesia, Tracia, Grecia e Asia Minore
5: Province orientali africane e asiatiche

IX, 1: Numismatica e metrologia romana
2: Antichità private - Forze armate - Industria e commercio - Viabilità e navigazione - Agricoltura, pastorizia e allevamento - Caccia e pesca

X, 1: Epigrafia romana
2: Iscrizioni parietali pompeiane
3: *Paleografia latina

Volumi pubblicati

GUIDE ALLO STUDIO DELLA CIVILTÀ ROMANA
dir. da F. Arnaldi e S. Calderone

VI, 1 IL DIRITTO ROMANO

Questa raccolta organica di *Guide allo studio della Civiltà romana* si collega idealmente, e in parte sostanzialmente, alla ben nota *Guida*, in due volumi, diretta da V. Ussani e F. Arnaldi (1958²). Come quella, ma con mole editoriale più lieve, per essere la materia ripartita in più volumetti, e con più vigile sguardo alle esigenze della scienza storica, filologica e archeologica moderna, queste *Guide* vogliono essere strumento agile, e al tempo stesso sicuro, per chi voglia avvicinarsi ai meccanismi ideali e pratici, che ressero le strutture del più vasto e vivo e complesso organismo del mondo antico; sì complesso, da far dire ad Aristide: tutti gli altri imperi dominarono come su corpi senz'anima, Roma sola su delle città vive.

F. A. - S. C.

IL DIRITTO ROMANO

la costituzione - caratteri, fonti
diritto privato - diritto criminale

DI V. ARANGIO-RUIZ
A. GUARINO / G. PUGLIESE

GUIDE 6

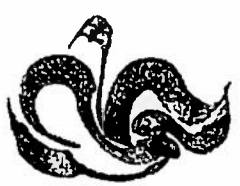

JOUVENCE

© 1980 SOCIETÀ EDITORIALE JOUVENCE s.r.l.
00191 Roma - Via Castelfranco Veneto, 88 - Tel. 06/32.77.521

Per i rapporti Chiesa e Stato in generale:

VOIGT, *Staat u. Kirche von Konstantin d. Grossen bis zum Ende der Karolingerzeit*, 1936; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, Milano, vol. III, 1954; A. HARNACK, *Kirche und Staat bis zur Gründung des Staatskirche*, in *Die Kultur der Gegenwart*, I, IV, 1, 2ª ed., Berlin 1909; C. MANARESI, *L'impero romano e il Cristianesimo*, Torino 1914; C. J. NEUMANN, *Der röm. Staat und die allgemeine Kirche*, I, Leipzig 1890; V. SESAN, *Die Religionspolitik der christlich-römischen Kaiser von Constantin bis Theodosius*, Czernowitz 1911.

PARTE II

IL DIRITTO ROMANO CARATTERI E FONTI

di ANTONIO GUARINO

I.

INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Roma e il suo diritto. — 2. I periodi della storia del diritto romano.

1. *Roma e il suo diritto*

Il diritto è sicuramente un « ordinamento ». Probabilmente è sempre e solo un ordinamento « statale », che si appoggia, per poter essere materialmente applicato, all'organizzazione statale e alla sua autorità sovrana. Ma a fronte dell'ordinamento statale (che costituisce il suo *genus proximum*) il diritto è un « qualcosa di più », un qualcosa di particolarmente rispettabile e rispettato (o fatto rispettare da chi detiene le redini del potere), in virtù di considerazioni che possono essere religiose, etiche, tradizionalistiche od altro, le quali tutte portano i consociati a convincersi, di buona o di mala voglia, che esso sia per l'appunto « diritto ». Diritto, quindi « giustizia », nel senso concreto che l'infrazione dei suoi principî, delle sue *normae agendi*, comporta sì una reazione di forza dello stato, ma solo attraverso il filtro della « giurisdizione » (la « *iuris dictio* ») e di certi organi appositamente predisposti a quest'uopo.

Di questa verità di esperienza la storia del « diritto romano » costituisce una conferma tra le più luminose e,

tuttavia, tra le meno familiari agli storici non giuristi (ed anche a qualche storico « giurista ») della civiltà di Roma. Vedremo infatti che alla identificazione del *ius Romanorum* in tutto quanto l'ordinamento statale i Romani, e in particolare i giureconsulti, pervennero solo dopo otto o nove secoli dalla nascita della città.

Cerchiamo, dunque, dopo questa preliminare avvertenza, di illustrare per sommi capi le caratteristiche fondamentali e le linee maestre dello sviluppo storico del diritto romano, soffermandoci particolarmente sui mezzi di produzione delle sue norme (le c.d. « fonti di produzione »), nonché sull'apporto recato all'evoluzione del diritto romano dalla « giurisprudenza », cioè dagli studi che furono specificamente dedicati in Roma alla materia giuridica.

2. *I periodi della storia del diritto romano*

I termini estremi, iniziale e finale, della storia del diritto romano sono quelli stessi della storia romana in generale: dall'VIII secolo a.C. sino alla morte di Giustiniano I (a. 565) o poco più oltre. Quanto ai periodi in cui la storia giuridica romana va ripartita, essi possono farsi approssimativamente coincidere con le quatro epoche in cui viene solitamente distinta la storia politico-costituzionale di Roma: origini, repubblica, principato, assolutismo.

Divideremo, per conseguenza, il nostro sommario in quattro sezioni, corrispondenti ciascuna ad uno dei seguenti periodi:

I) *periodo del diritto romano arcaico*: dall'VIII secolo a.C. sino alla metà del IV secolo a.C.; o, per chi preferisce punti di riferimento più categorici, dal 754 (o

753, o 751), data tradizionale della fondazione di Roma, al 367 a.C., anno delle leggendarie *leges Liciniae-Sextiae*;

II) *periodo del diritto romano nazionale* (o *preclassico*): sin verso la fine del I secolo a.C.; o, se si preferisce, sino al 31 a.C., anno della vittoria di Ottaviano su Antonio (Azio);

III) *periodo del diritto romano universale* (o *classico*): sino alla fine della seconda anarchia militare (284 d.C.);

IV) *periodo del diritto romano della decadenza* (o *postclassico*): sino alla morte di Giustiniano I (a. 565) e, per qualche ulteriore riflesso del diritto romano nel mondo bizantino, sino al secolo X.

II.

IL DIRITTO ROMANO ARCAICO

SOMMARIO: 3. Il periodo arcaico del diritto romano. — 4. Il *ius Quiritium*. — 5. Il *ius legitimum vetus* e le Dodici tavole.

3. *Il periodo arcaico del diritto romano*

Il periodo arcaico del diritto romano non corrisponde solo ai secoli del *regnum* (754-510 a. C.), ma si rapporta anche ai secoli in cui la *civitas* dei *Quirites* fu squassata dalle lotte tra plebei e patrizi, almeno sin che l'equilibrio tra i due ordini fu in qualche modo raggiunto mediante quel compromesso politico che va, nel racconto della leggenda, sotto il nome di *leges Liciniae-Sextiae* (367 a.C.).

In questo periodo quadrisecolare, quale che sia la tesi che si accolga tra le molte che sono state formulate in ordine alla sua ricostruzione, è certo che lo « stato » romano ebbe un assetto tutt'altro che stabile e definitivo: dapprima per la rivalità tra i gruppi etnici e le organizzazioni politiche che avevano concorso alla formazione della *civitas* (si pensi alle componenti latine, sabine ed etrusche della stessa, non meno che alla autonomia delle tribù, delle *gentes* e delle *familiae*), di poi per la scalata che i *plebeii* operarono al potere politico-costituzionale monopolizzato dai *patricii*. Sembra tuttavia abbastanza sicuro che la struttura di base di tutto l'edificio

fu quella di una πόλις o *civitas* e che la « cittadinanza » (il complesso di coloro che avevano titolo a partecipare al governo dello stato) fu rigorosamente ristretta ai membri delle *gentes patriciae*, detti anche *Quirites*.

Il diritto romano arcaico merita, insomma, il nome di « diritto quiritario » essenzialmente perché i *Quirites* o *patricii* furono, e si mantennero sino all'ultimo, l'elemento determinante dell'assetto iniziale e della posteriore evoluzione della *civitas Quiritium*, derivata da un processo federativo di *tribus* precittadine (i *Ramnes*, i *Tities*, i *Luceres*), che a loro volta erano state il risultato dell'associazione federativa di organismi politici ancor più elementari, le *gentes* e le *familiae*.

Probabilmente, la cellula politica primordiale e, nel contempo, più consistente e resistente fu la *familia*, intesa come complesso di uomini, di animali subumani e di cose sottoposto alla *potestas* (o *manus*) di un capo, ch'era, più precisamente, il *paterfamilias*. Quanto alle *gentes*, si trattò di consorzi più o meno grandi di *familiae* ricollegantisi ad un lontano capostipite morto e rimaste unite, per motivi di opportunità economica e politica, sotto la guida di un *pater gentis* scelto dai *patres familiarum* tra di loro. Ma, come la formazione delle *tribus* aveva dovuto intaccare fortemente l'autonomia delle *gentes*, così la formazione della *civitas* intaccò, anzi spazzò via l'autonomia delle *tribus*, che si ridussero, successivamente alla loro confederazione, a poco più di puri nomi. La *civitas Quiritium*, in altri termini, finì per divenire, *omisso medio*, una grande confederazione di *familiae* o, in taluni casi residuali, di *gentes*, ciascuna delle quali (*familiae* o *gentes*) era rappresentata nella comunità dal rispettivo *pater*.

La *civitas*, pertanto, trovò la sua espressione suprema nella assemblea dei *patres* (più tardi detta *senatus*), la quale esprimeva, a sua volta, dal proprio seno un *rex* vitalizio,

simbolo dell'unità cittadina e sommo sacerdote. Oltre che esponente della *civitas* quiritaria nei confronti delle altre *civitates*, il *rex* era portavoce della volontà dei *patres* nei confronti della turba dei *Quirites*. Questi venivano, quindi, da lui convocati nei *comitia curiata* (così detti perché costituiti da 30 *curiae*) al fine di prendere conoscenza delle sue comunicazioni autoritarie (*leges regiae*).

4. *Il « Ius Quiritium »*

Costituitasi la *civitas*, l'ordinamento statale quiritario risultò composto: anzi tutto, dagli accordi federativi intervenuti tra i capi delle *tribus* o delle *gentes* all'atto della creazione dell'unità cittadina (*foedera*); secondariamente, dalle deliberazioni prese dai *patres* nel loro consesso e proclamare ai *comitia* dal *rex* (*leges regiae*); in terzo luogo, dalle consuetudini già precedentemente formatesi nel seno delle *tribus*, ma sopra tutto, prima ancora, nel seno delle *gentes*, allo scopo di regolare la pacifica convivenza tra le famiglie (*mores maiorum*). L'autoritatività dell'ordinamento quiritario, prima e più ancora che dall'organizzazione coattiva dello stato, derivò da un imperativo religioso assai fortemente sentito dagli antichi: violare i *foedera*, le *leges* o i *mores maiorum* era *nefas*, vietato dai *numina*, importava conseguentemente l'ira di questi e determinava, in pratica, la possibilità per chicchessia di avventarsi sul trasgressore per placare gli dèi.

Orbene, non tutto l'ordinamento statale romano fu considerato in antico come ordinamento giuridico, come diritto, come *ius*. Col termine di *ius* furono denominati, originariamente, solo i *mores maiorum*, le costumanze di vita interfamiliare affermatesi nei rapporti tra gli antenati. Ed i *mores*, se ed in quanto non fossero limitati

a singole *gentes* (di cui costituissero, pertanto, lo specifico *ius gentilicium*), se ed in quanto risultassero comuni a tutte le *gentes* quiritarie, materiarono quel che fu il primissimo nucleo del diritto romano, anzi del diritto privato romano, il *ius Quiritium*. Oggetto di questo furono, dunque, esclusivamente i rapporti tra le *familiae*, e quindi tra i *patres* di ciascuna. Più precisamente, il *ius Quiritium* determinò i limiti di autonomia della *potestas* (o *manus*, o *mancipium*) del *paterfamilias* quiritario e sancì l'obbligo di tutti gli altri *patres* al rispetto dell'autonomia di ciascuno.

Quanto ai motivi per cui il *ius Quiritium* si differenziò dal restante ordinamento quiritario, anzitutto essi consistettero nella maggiore antichità dei *mores* rispetto ai *foedera* e alle *leges*. Secondariamente essi si ricollegarono alla particolare autorevolezza e dignità degli stessi *mores*, dipendente dal fatto che essi si erano formati tra i *maiores*, i quali erano, per imperante credenza, non solo venerati, ma deificati (*di parentes*). Non solamente, perciò, si ritenne *nefas* trasgredire i dettami del *ius Quiritium* nei casi singoli, ma si ritenne, inoltre, che costituisse grave strappo alla religione nazionale avventurarsi a modificarlo o ad abrogarlo mediante *leges*.

5. *Il « ius legitimum vetus » e le Dodici tavole*

La dominazione etrusca e, successivamente alla cacciata dei Tarquinî, l'agitazione della *plebs* per il pareggiamento con i *patricii* determinarono, per più versi, l'isterilimento dei *ius Quiritium* e l'affermarsi, di fianco ad esso, di un nuovo sistema giuridico a fonte legislativa, cui può darsi, convenzionalmente, il nome di *ius legitimum vetus*.

Anzi tutto, infatti, il rafforzamento della compagine statale, determinato dal militarismo etrusco, rese concepibile che lo stato, e per esso il *rex* o i suoi incaricati, si assumesse i compiti di curare l'osservanza del *ius* da parte dei cittadini, effettuando solenne affermazione della sua autorità nei casi controversi (*iuris dictio*), nonché, addirittura, di produrre mediante *leges* altri princìpi di condotta sociale, integrativi del *ius* ed equiparati ad esso. D'altro lato, il forte progresso economico e l'energia politica della *plebs* portarono, in concreto, all'emanazione, da parte del *rex* o comunque dei magistrati patrizi che lo surrogarono, di numerose ed importanti *leges*, che si posero a fianco del *ius Quiritium*, allargandone notevolmente gli orizzonti.

Fondamentali, sotto questo profilo, furono le *leges XII tabularum* (451-450 a. C.), le quali: chiarirono e precisarono il senso di molti princìpi sinora oscuri o controversi del *ius Quiritium*; sotto veste di esplicazione dei princìpi quiritarî, regolano alcune situazioni che il *ius Quiritium*, in realtà, non aveva previsto (e in particolare, il fenomeno economico dell'*obligatio*); disciplinarono, infine, l'attività da svolgersi dai privati per ottenere l'accertamento o la realizzazione delle loro pretese giuridiche (cd. *legis actiones*).

Sullo scorcio del sec. V e nei primi decenni del sec. IV a. C., mentre nuove *leges* integrative dei *ius* continuavano ad essere emanate, si verificò su scala alquanto vasta una sorta di produzione indiretta di nuovo *ius* attraverso l'*interpretatio iuris* esercitata dal collegio sacerdotale dei *pontifices* (cd. *interpretatio pontificum*). I *pontifices*, che erano considerati ab antiquo i depositarî del *ius Quiritium*, erano largamente richiesti dai cittadini di interpretarlo con riferimento alle proprie vicende concrete: i loro *responsa* avevano, quindi, vasta risonanza

ed alta autorità. Dopo l'emanazione delle *leges XII tabularum*, continuando il monopolio pontificale della giurisprudenza, i *pontifices*, di fronte a sempre nuovi e più numerosi quesiti, non esitarono a far passare sotto la veste di *responsa* interpretativi costruzioni del tutto originali ed innovative. Per tal modo, *ius Quiritium* e *ius legitimum vetus* furono progressivamente integrati, unificati e superati.

Con gli elementi da essi offerti, e con altri ancora, apprestati dall'*interpretatio pontificum*, venne a costituirsi un sistema normativo unitario, più progredito e complesso, che prese il nome di *ius civile Romanorum*.

III.

IL DIRITTO ROMANO PRECLASSICO

SOMMARIO: 6. Il periodo preclassico del diritto romano. — 7. Il *ius civile vetus* e il *ius publicum*. — 8. L'espansione di Roma e il *ius civile novum*. — 9. La crisi della *respublica Romanorum* e il *ius honorarium*. — 10. La giurisprudenza preclassica.

6. *Il periodo preclassico del diritto romano*

Il periodo preclassico del diritto romano corrisponde a quello della *respublica* romano-nazionale e si inquadra in esso: va, infatti dalla metà circa del sec. IV sin verso la fine del sec. I a.C., quando furono gettate le basi del *principatus*.

Il concetto dello stato come *respublica*, venuto lentamente delineandosi già durante la fase di crisi della *civitas* quiritaria, rappresenta una concezione caratteristica e peculiare della civiltà romana: concezione di cui gli elementi essenziali perdurarono a lungo anche nel periodo seguente. « *Res publica* » significò *res populi* (Cic. *de rep.* 1. 25. 39), ma in un senso particolarissimo, che non può comprendersi se non tenendo presente lo sviluppo storico che portò alla scomparsa dello stato quiritario e all'ammissione dei *plebeii* alla cittadinanza. Si ricorderà che la *plebs* romana, insofferente della sua condizione di mera sudditanza, lottò accanitamente, per oltre un secolo e mezzo (sec. V-IV a.C.), contro l'esclusivismo patrizio della cittadinanza romana, cioè contro uno degli aspetti fondamentali della costituzione di Roma come *civitas*. Sul presupposto che la sicurezza e la prosperità della comunità politica non fosse merito esclusivo dei *cives* patrizî, ma anche dei sudditi *plebeii*, sopra tutto in quanto concorrenti alla formazione dell'*exercitus centuriatus*, vale a dire del *populus Romanus Quiritium*, la *plebs* riuscì appunto, nel corso del sec. IV a.C., a far riconoscere un nuovo principio: il principio che lo stato, nei suoi oneri e nei suoi vantaggi, fosse un bene indivisibile di tutto il *populus*, senza pregiudiziali di stirpe, e che, quindi, tutti i membri del *populus*, anche se non *patricii*, meritassero la qualifica di *civis*, con la partecipazione al governo dello stato. Ma il riconoscimento di questo nuovo principio non significò, si badi, esplicita abolizione del precedente, bensì, piuttosto, contrapposizione di esso al principio più antico, che divenne praticamente inoperante e finì per sparire del tutto verso gli inizi del sec. III a.C. Così avvenne che, pur avendo perduto ogni importanza pratica, i vecchi istituti della *civitas* quiritaria (il *rex*, i *comitia curiata*, l'*auctoritas patrum*, ecc.) rimasero ancora formalmente in vita per periodi più o meno lunghi, principalmente a causa della reverenza con cui i Romani ricordavano le loro antiche e tradizionali funzioni.

La *respublica Romanorum* dei sec. IV-I a.C. merita, in particolare, la qualificazione di *respublica* romano-nazionale in virtù del fatto caratteristico che l'appartenenza al *populus Romanus Quiritium*, cioè a quello che costituiva l'elemento della cittadinanza nello stato romano, non fu ristretta ai membri di una o più stirpi, ma fu liberamente, se pur cautamente, aperta a chiunque mostrasse di partecipare alla « nazionalità » romana, cioè alla comunanza di esperienze, di aspirazioni e di interessi dei Romani. Quanto al governo della *respublica* romano-nazionale, si trattò di un governo strutturalmente democratico: infatti, almeno in linea di principio, tutte le funzioni dello stato furono aperte, sia pur con di-

verse e spesso gravose condizioni (particolarmente quella di un certo censo minimo), a tutti i cittadini, senza creazione di caste chiuse e invalicabili.

7. *Il « ius civile vetus » e il « ius publicum »*

Nel periodo preclassico, la spina dorsale dell'ordinamento giuridico romano fu costituita dal sistema del *ius civile Romanorum*, relativo ai rapporti (assoluti e relativi) tra i *patres familiarum* romani ed alla disciplina delle attività processuali connesse con l'esercizio delle *actiones*.

Il *ius civile Romanorum* aveva come sue fonti costitutive: gli antichi *mores maiorum*, le *leges* del *ius legitimum vetus* e, in un certo senso, l'*interpretatio prudentium*, cui era affidato il suo sviluppo. Esteriormente e praticamente il *ius civile* (*vetus* rispetto al successivo *ius civile novum*: n. 8) era essenzialmente costituito dai *responsa* giurisprudenziali, che ne esprimevano ed esplicavano i principi: fu perciò che si disse, sebbene con una certa esagerazione, che « *ius civile sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit* » (Pomp. D. 1.2.2.12).

Tutto il resto dell'ordinamento statale romano, pur rivestendo autorità altissima, non era considerato, a rigore, quanto meno agli inizî del periodo preclassico, né *ius civile*, né, addirittura, *ius*. Tuttavia, ben presto il sistema civilistico venne a trovarsi accanto un altro sistema giuridico, a carattere essenzialmente integrativo: il sistema del *ius publicum*, così detto perché costituito dalle *leges publicae populi Romani*, cioè dai provvedimenti votati dal popolo romano nei *comitia centuriata* (cd. *leges centuriatae*) o nelle assemblee equiparate dei

comitia tributa (cd. *leges tributae*) e dei *concilia plebis* (cd. *plebiscita*).

Le *leges publicae*: da un lato riguardarono, ritoccandolo in più punti, l'ordinamento statale costituzionale e amministrativo della *respublica*, nonché, particolarmente, la repressione dei *crimina*; dall'altro lato si addentrarono nelle materie proprie del *ius civile* (rapporti tra *patres familiarum*, processo privato) tutte le volte in cui si manifestasse una esigenza di superiore interesse affinché fossero regolate in un certo determinato modo.

I modi della legiferazione erano, in epoca repubblicana, due: o attraverso i comizi centuriati (*leges centuriatae*) o attraverso le assemblee tribute (*leges tributae*). Norme giuridiche erano anche prodotte, in materia di diritto privato, dai concilii della plebe, mediante i *plebiscita*, che una *lex Hortensia* del 287 equiparò completamente alle leggi. Infine, oltre queste *leges rogatae*, dette così perché scaturivano direttamente da una proposta (*rogatio*) magistratuale e da una correlativa votazione di assemblea, vi erano anche le c.d. *leges datae*, che consistevano in disposizioni emanate dai magistrati provinciali per delega, ed entro i limiti della delega, dei comizi, e che scaturivano quindi in modo soltanto indiretto dalla votazione popolare.

Dal punto di vista formale ogni legge comiziale si divideva in tre parti: la *praescriptio*, contenente le indicazioni atte ad identificare la legge e la procedura della sua formazione; la *rogatio*, contenente appunto il testo della proposta presentata dal magistrato (e, quindi, il testo stesso della legge, dato che la proposta magistratuale poteva essere accettata o respinta in blocco e non poteva subire emendamenti); la *sanctio*, contenente un complesso di clausole relative all'inquadramento della legge in questione nel sistema dei *mores maiorum* e delle altre leggi. Occorreva anche, sino agli inizi del III secolo a.C., che nella *praescriptio* si men-

zionasse l'approvazione data dal senato alla *rogatio*, prima della sua presentazione ai comizi (*auctoritas patrum*): approvazione che, alle origini, era l'espressione dell'attività tutoria esercitata sul popolo quirite dai *patres gentium* costituenti il senato.

8. *L'espansione di Roma e il « ius civile novum »*

Verso la metà del sec. III a. C., quando la *respublica Romanorum* entrò in contatti sempre più frequenti con gli altri popoli del bacino del Mediterraneo, intessendo con essi attivissime relazioni commerciali, fu fortemente sentita la necessità, in Roma, di istituire un tribunale per dirimere le controversie eventualmente sorgenti tra Romani e stranieri (*peregrini*). Fu creata così (242 a. C.) la magistratura del *praetor peregrinus*, avente l'attribuzione di « *dicere ius inter cives et peregrinos vel inter peregrinos in urbe Roma* ».

In realtà, si trattava di « *iuris dictio* » non nel senso che il *praetor peregrinus* esplicasse e imponesse un *ius* già esistente (infatti, tra Romani e stranieri non esisteva comunanza di *ius*), ma nel senso che il *praetor*, insorgendo controversie tra Romani e stranieri (o tra stranieri in Roma), affermava la supremazia dello stato romano e della propria funzione di *ius dicens*. Quindi, sotto apparenza di *iuris dictio*, il *praetor peregrinus*, in realtà, creava di volta in volta, mosso da valutazioni equitative, la « regola di giudizio » (*iudicium*) più adatta al caso sottopostogli.

Attraverso la *iuris dictio* del *praetor peregrinus* vennero progressivamente ad ottenere tutela giuridica nuovi tipi di rapporti, prevalentemente a carattere commerciale, che erano ignoti al vecchio *ius civile*. E questi rapporti,

considerati dapprima validi tra Roma e stranieri, lo furono poi anche tra Romani, perché il *praetor urbanus*, cioè il magistrato cui era attribuita la *iuris dictio inter cives*, non poté mancare di riconoscerli e di tutelarli a sua volta.

Si formò, pertanto, come un nuovo settore del *ius civile Romanorum*, un *ius civile novum*, applicabile sia ai cittadini (dovunque si trovassero) che agli stranieri (se si trovassero in Roma): un settore, cui solo parecchio più tardi si dette il nome di *ius gentium*.

9. *La crisi della « respublica Romanorum » e il « ius honorarium »*

Intorno alla metà del sec. II a. C. la *respublica* romana incorse, come è ben noto, in un grave periodo ultrasecolare di crisi, che ne corrose l'assetto democratico, favorì l'affermazione delle dittature e diede, infine, la stura al regime di governo del principato.

In questa lunga fase critica mancò alle assemblee popolari il tempo e il modo di provvedere, attraverso nuove *leges publicae*, alle necessarie riforme ed integrazioni del sempre più decrepito *ius civile*. Fu giocoforza che a questa opera, indifferibile, di completamento e superamento provvedessero, in via indiretta, gli stessi magistrati *ius dicentes*, cioè principalmente il *praetor urbanus*, nonché, in via subordinata, il *praetor peregrinus*, gli *aediles curules*, i *praesides provinciarum*. In particolare il *praetor urbanus*, pur senza contestare la validità del *ius civile* (sia *vetus* che *novum*), non esitò, in ordine alle singole controversie sottoposte alla sua cognizione, ad avvalersi dei suoi vasti poteri discrezionali per dettare criterî risolutivi informati a princìpi del tutto diversi: essenzialmente a princìpi di *aequitas*, cioè di

contemperamento delle opposte esigenze delle parti, sulla base delle valutazioni sociali correnti.

Attraverso la lenta formazione di una prassi si formò un nuovo sistema giuridico, cui fu dato il nome di *ius praetorium* o, più in generale, di *ius honorarium* (« *ab honore magistratuum dictum* »). Il *ius praetorium*, « *quod praetores introduxerunt adiuvandi, vel supplendi, vel corrigendi iuris civilis gratia* » (Pap. D. 1.1.7.1), non abrogò, si badi, nessun principio civilistico. Si limitò a fissare, di contro alle regole superate del *ius civile*, nuovi princìpi più moderni ed evoluti, che erano però, in pratica, i soli cui i magistrati *ius dicentes* consentissero di dare applicazione in tribunale.

Del *ius honorarium* la fonte materialmente visibile fu l'*edictum* (*praetorium*, *peregrinum*, *provinciale*, *aedilium curulium*), che i magistrati pubblicavano all'inizio dell'anno di carica per preannunciare i criteri cui si sarebbero attenuti nell'amministrazione della giustizia: *edictum* divenuto ben presto *tralaticium*, in quanto veniva generalmente ripubblicato tal quale, anno per anno, da ogni nuovo magistrato, salva l'aggiunta di qualche nuova clausola. Nulla vietava, peraltro, al magistrato giusdicente di risolvere sul momento una questione nuova sulla base di un principio non annunciato nel suo editto.

10. *La giurisprudenza preclassica*

Sullo sfondo di questo vivace processo di produzione giuridica operò efficacemente, come forza motrice e propulsiva, la nuova giurisprudenza laica, erede di quella pontificale e fiorita a partire dal III sec. a. C.

L'ambiente dei *iuris prudentes* fu, nella Roma repubblicana, quello stesso della classe dirigente, perché requi-

sito essenziale per percorrere con successo la carriera politica (in cui si inseriva anche la delicatissima carica di *praetor*) fu ritenuta l'approfondita conoscenza dell'ordinamento statale, ed in particolare dell'ordinamento giuridico. Sotto le apparenze della *iuris interpretatio* la giurisprudenza laica repubblicana esercitò, non meno di quella pontificale, attività pratica di creazione del *ius*, o, per meglio dire, di sviluppo creativo del *ius civile* e del *ius honorarium*. Il modo in cui essa svolse questa sua attività fu costituito dai *responsa*, cioè da pareri emessi su richiesta di privati o di pubblici funzionari.

Giuristi furono, praticamente, tutti gli illustri personaggi che la storia della *respublica Romanorum* ci addita. Possono essere ricordati come maggiormente eminenti: Appio Claudio Cieco (censore nel 312 a.C.); Sesto Elio Peto Cato (console nel 198), autore di un'opera detta *Tripertita*; Marco Porcio Catone (censore nel 184); Marco Giunio Bruto (pretore nella prima metà del II sec.); Manio Manilio (console nel 149), espertissimo nella preparazione di formularî negoziali; Quinto Mucio Scevola (console nel 95), autore di una fondamentale esposizione del *ius civile* in 18 libri; Servio Sulpicio Rufo (console nel 43), grande rivale del precedente e maestro assai seguìto.

L'ultimo secolo della *respublica* romano-nazionale, come vide rompersi la mirabile concordia politica che aveva caratterizzato la vita di Roma nei secoli precedenti, così vide incrinarsi, nel campo della giurisprudenza, l'unità di indirizzi e di orientamenti di prima. Ne furono conseguenza la formazione di due partiti giurisprudenziali (i Muciani ed i Serviani) e un certo quale fenomeno di inflazione dell'ambiente dei giureconsulti, con l'effetto di una pericolosa abbondanza di giureconsulti superficiali e scadenti.

IV.

IL DIRITTO ROMANO CLASSICO

SOMMARIO: 11. Il periodo classico del diritto romano. — 12. Il *ius vetus* e il *ius novum*. — 13. La giurisprudenza classica.

11. *Il periodo classico del diritto romano*

Il periodo classico del diritto romano corrisponde a quello della *respublica* romano-universale e del relativo regime del *principatus*, inquadrandosi in esso: va, infatti, dagli ultimi anni del sec. I a. C. sin verso la fine del sec. III d. C.

Caratteristica fondamentale del periodo della civiltà romano-universale fu l'espansione mondiale della civiltà romana, permessa e garantita dalla preminenza politico-militare della *respublica*. Roma, dunque, non soltanto portò alla massima estensione il suo *imperium*, ma riuscì anche ad imprimere il marchio della sua civiltà ai popoli soggetti, progressivamente romanizzandoli. È evidente, tuttavia, che la romanizzazione del mondo antico, appunto perché così vasta, poté essere solo relativamente profonda e durevole. E non sorprende, inoltre, che essa abbia implicato, come rovescio della medaglia, il sacrificio di quel rigoroso nazionalismo, che tanto efficacemente aveva servito in passato a salvaguardare la purezza e la compattezza della civiltà romana da inquinamenti e da commistioni.

Quanto alla struttura dello stato nel periodo 31 (o 27) a.C.-284 d.C., essa fu ancora, essenzialmente, quella di una *respublica*, così come già nel periodo precedente. Tuttavia scomparvero completamente o quasi, in questa nuova epoca, le due vecchie caratteristiche del fondamento cittadino della società politica romana e del criterio nazionalistico di composizione della sua cittadinanza. Come nuova caratteristica della *respublica*, nella sua struttura generale, si profilò, invece, quella della universalità, vale a dire della sua espansione, prima tendenziale e poi effettiva, a tutto il mondo civile dell'antichità. L'aver dovuto o voluto concedere, sin dai tempi della crisi della *respublica* nazionale, la cittadinanza romana a larghissimi strati di popolazione non sicuramente ed inequivocabilmente partecipi delle tradizioni e degli ideali di Roma, a cominciare dai *socii Italici*, determinò sin da allora un affievolimento della concezione nazionalistica dello stato romano. Questo processo si accelerò e si allargò, nella nuova epoca storica, sino al punto che, nel 212 d.C., la cittadinanza romana fu concessa in blocco, da Antonino Caracalla, a tutti gli abitanti dell'impero, eccezion fatta per quelli privi di organizzazione cittadina (*peregrini dediticii*).

Il governo della *respublica* romano-universale fu pur sempre un governo democratico, ma con carattere fortemente accentrato ed autoritario. Sommo moderatore della cosa pubblica fu il *princeps civitatis*, il più eminente tra i cittadini della *respublica* e, nel contempo, il capo di quel complesso di *provinciae*, ciascuna col relativo esercito di occupazione, che costituivano l'*imperium Romanum*. Ragion per cui si parla anche, in ordine a questo periodo della storia costituzionale romana, di periodo del *principatus*. D'altra parte gli organismi tradizionali sussistevano ancora, e pertanto la struttura governativa venne ad essere caratterizzata dal dualismo e dal contemperamento dei vecchi organismi repubblicani (*comitia, magistratus, senatus*) con la figura del *princeps*, alla quale faceva capo tutta una propria e particolare organizzazione amministrativa.

12. *Il « ius vetus » e il « ius novum ».*

Nel periodo classico i vecchi sistemi giuridici « repubblicani », con le relative fonti di produzione, rimasero formalmente in vita, ma persero rapidamente, dal punto di vista della sostanza, ogni capacità evolutiva e furono considerati, nel loro insieme, *ius vetus*, cioè l'ordinamento giuridico fondamentale e sommo, ma vetusto ed improduttivo, di Roma.

Dopo una brevissima ripresa di attività, voluta soprattutto da Augusto e Tiberio, la legislazione si arrestò. Il *ius honorarium*, a sua volta, decadde di pari passo con la decadenza delle magistrature giusdicenti repubblicane, sicché l'*edictum* magistratuale finì per cristallizzarsi e per divenire *perpetuum*: anzi, secondo una diffusa leggenda postclassica, esso sarebbe stato addirittura « codificato », per ordine di Adriano, dal sommo giurista Salvio Giuliano. Solo il senato conservò, tra le istituzioni repubblicane, una rimarchevole vitalità, ed i suoi pareri ai magistrati (*senatusconsulta*) acquistarono valore sostanziale di legge. Tuttavia anche i *senatusconsulta* degenerarono, soprattutto da quando presero a chiederli anche i *principes* mediante apposite *orationes in senatu habitae*: di fronte all'autorità pressante del *princeps*, ai senatori non restava che dare *consulta* conformi alle sue *orationes*, sicché si pervenne addirittura, in tali casi, a non parlare nemmeno più di *senatusconsulta*, ma, apertamente, di *orationes principum* quali fonti del diritto.

A prescindere dal caso delle *orationes principum in senatu habitae*, tutto un complesso di nuovi regolamenti giuridici derivò, sopra tutto a partire dal sec. II d. C., dall'iniziativa del *princeps* e dei funzionari dipendenti, costituendo quel che si disse *ius novum* o *extraordinarium* (*extraordinarium* perché attuantesi giudizialmente

mediante procedure *extra ordinem*). Tra le fonti di questo *novum ius*, dette in generale *constitutiones principum* o *principales*, furono: gli *edicta*, pareri nella forma ordini nella sostanza, che i principi indirizzavano ai governatori di una o più province relativamente ai criteri direttivi della loro amministrazione; i *rescripta*, cioè soluzioni, spesso innovative, di casi dubbi presentatisi nella pratica della vita di ogni giorno o dei tribunali, emesse in risposta ad interrogazioni di privati o di pubblici funzionarî; i *mandata*, sorta di incarichi commessi a varie categorie di funzionari, per istruirli circa il modo di procedere nelle loro attività; i *decreta*, cioè sentenze emanate in cause direttamente sottoposte alla cognizione dell'imperatore, al di fuori delle normali vie giudiziarie (*extra ordinem iudiciorum*). Teoricamente, sopra tutto i rescritti e i decreti non avrebbero dovuto influire al di là della specifica questione concreta esaminata e risolta dal *princeps*, ma in pratica essi agirono come rispettabilissimi « precedenti » per ogni caso simile o analogo, dando luogo sostanzialmente a nuovi principi di diritto.

13. *La giurisprudenza classica*

La giurisprudenza classica, in tre secoli circa di prodigiosa attività, eccelse nella sistemazione e coordinazione dei vari sistemi, elaborando, finalmente, del *ius* un quadro sistematico empirico, ma completo, che portò ad identificare il *ius* approssimativamente con tutto l'ordinamento statale romano.

Sin che il sistema del *ius novum* e delle sue fonti non ebbe preso consistenza e sviluppo (sec. II d.C.), la giurisprudenza fu un altro dei mezzi, di cui i *principes* si servirono per esercitare una influenza indiretta sul *ius Ro-*

manorum. Augusto introdusse, infatti, una specie di patente di buon giurista (*ius respondendi ex auctoritate principis*), concessa caso per caso ai migliori (e, nel contempo, ai più fidati) giureconsulti del tempo. Per tal modo si creò una sorta di giurisprudenza ufficiosa, assai vicina agli interessi ed ai suggerimenti del *princeps*, che prevalse largamente sulla restante giurisprudenza romana.

Nel periodo da Augusto ad Adriano (27 a.C.-138 d.C.) i giuristi romani furono, nella loro maggioranza, divisi in due scuole, ricollegantisi in parte agli indirizzi Muciano e Serviano: quella dei Sabiniani e quella dei Proculiani. Le origini delle due scuole risalivano alla rivalità tra due giuristi dell'età augustea: Caio Ateio Capitone e Marco Antistio Labeone. Si annoverarono tra i Proculiani: Proculo (fiorito sotto Nerone), Giuvenzio Celso figlio (età di Traiano), Nerazio Prisco; tra i Sabiniani: Massurio Sabino, Caio Cassio Longino (autore di 3 libri *iuris civilis*), Giavoleno Prisco (età di Traiano).

La rivalità tra le due scuole fu sopita del tutto, nell'età di Adriano, per merito della forte personalità di Salvio Giuliano, autore di una monumentale serie di 90 *libri digestorum*, in cui fu trattato con padronanza ed acutezza ogni ramo del *ius privatum* romano.

Nel periodo da Adriano in poi, la giurisprudenza romana manifestò tendenza sempre più accentuata a decadere. Tuttavia, non mancarono, almeno sino ai Severi (235 d.C.), notevoli o addirittura notevolissime eccezioni. Possono essere ricordati: Sesto Pomponio (età degli Antonini), autore di copiosi commentari *ad edictum* e *ad Sabinum*; Ulpio Marcello e Q. Cervidio Scevola, autori di raccolte di *responsa*, di *quaestiones* teoriche e di *digesta* alla maniera giulianea; Gaio, modesto maestro di provincia, autore di un elegante trattatello di *institutiones*

in 4 *commentarii*; Emilio Papiniano (età dei Severi), autore di *responsa* e di *quaestiones*; Giulio Paolo e Domizio Ulpiano, autori di estesissimi commentari *ad edictum* e *ad Sabinum*; Erennio Modestino, autore di scritti in latino ed in greco, l'ultimo giureconsulto romano degno di nota.

V.

IL DIRITTO ROMANO POSTCLASSICO

SOMMARIO: 14. Il periodo postclassico del diritto romano. — 15. Il trionfo del *ius novum* e le prime raccolte di costituzioni imperiali. — 16. La giurisprudenza postclassica ed i resti della sua attività compilatoria. — 17. La compilazione di Giustiniano. — 18. Le compilazioni giuridiche postgiustinianee.

14. *Il periodo postclassico del diritto romano*

Il periodo postclassico del diritto romano corrisponde a quello dell'assolutismo imperiale, da Diocleziano (284-305 d.C.). Fu un periodo di declino della civiltà giuridica romana e di vario inquinamento dei suoi princìpi, per effetto: sia della reazione esercitata sul diritto ufficiale romano dalle tradizioni dei diversi popoli assoggettati, sia dell'azione corrosiva dei princìpi tipicamente romani sviluppata dal trionfante Cristianesimo, sia della paurosa decadenza della cultura e del senso giuridico tra i giuristi.

Minime e trascurabili furono in esso le vestigia superstiti del governo della *respublica*. Esse si limitarono al mantenimento, come cariche meramente onorifiche, dei *consules* annuali ed eponimi nonché dei *praetores* e dei *quaestores*, tutti ormai di nomina imperiale. Roma si ridusse al rango di una qualunque *civitas*, distinta dalle altre solo perché capitale

dell'impero: anzi, Costantino le contrappose come seconda capitale Costantinopoli (la c.d. *Roma nova*).

L'*imperium* venne concepito come stato patrimoniale, secondo una costruzione tipicamente orientale. L'*imperator* o gli *imperatores*, più che capi di esso, furono i suoi *domini*, gli arbitri indiscussi e indiscutibili delle sue sorti; e in altri termini, i *cives Romani*, più che « cittadini » veri e propri, divennero, nella sostanza, « sudditi » del potere imperiale.

Nell'epoca postclassica pervennero a completo inaridimento tutte le vecchie fonti di diritto: *leges publicae, senatusconsulta, edicta magistratuum*, ecc. I princìpi, che erano scaturiti da esse furono usualmente accomunati nella denominazione complessiva di *iura* (o di *ius vetus*, come già si diceva in periodo classico) e questa denominazione venne particolarmente usata per gli scritti della giurisprudenza, preclassica e classica, in cui tali princìpi si trovavano tutti raccolti e commentati. Di contro ai *iura*, le *constitutiones principum*, che erano ormai l'unica e vera fonte viva di nuova produzione giuridica, ebbero la denominazione generica di *leges*. E non tanto le *leges*, quanto sopra tutto i vecchi e antiquati *iura*, furono sottoposti a continua elaborazione e rielaborazione nelle scuole di diritto e soffrirono, perciò, di inquinamenti formali e sostanziali mediante interpolazioni, glossemi, parafrasi, ecc.

15. *Il trionfo del « ius novum » e le prime raccolte di costituzioni imperiali*

Diretta conseguenza dell'assolutismo monarchico fu il pieno trionfo del *ius novum* sul *ius vetus*. La volontà del *princeps* divenne fonte prevalente del diritto dello stato: « *quod principi placuit legis habet vigorem* » (Ulp. D. 1.4.1, itp.).

La legislazione imperiale non fu, peraltro, tanto copiosa quanto si potrebbe credere. Gli imperatori non vollero innovare il diritto romano, ma vollero essenzialmente tenerlo al corrente con i nuovi sviluppi della vita sociale, modificandone i princìpi nei limiti del necessario. La loro politica legislativa (sopra tutto nel caso di Diocleziano e, due secoli dopo, di Giustiniano) fu, anzi, persino diretta talvolta a difendere, entro certi limiti, il patrimonio giuridico genuinamente romano dagli inquinamenti dei diritti provinciali. E se ciò in buona parte non riuscì, dipese dalla notevolissima forza di resistenza e di penetrazione che le tradizioni delle *provinciae* ebbero, sopra tutto localmente, nei confronti di un ordinamento giuridico invecchiato e rigido, quale era divenuto, quello romano puro.

Ad uso dei pratici si fecero ben presto alcune raccolte di costituzioni imperiali (*leges*). Le prime furono raccolte private: il *Codex Gregorianus*, compilato in Oriente da un Gregorio o Gregoriano circa gli anni 292-293, e il *Codex Hermogenianus*, appendice completiva del primo, compilata del pari in Oriente da un Ermogene o Ermogeniano non molti anni dopo. L'anno 439 d.C. fu pubblicata, invece, una compilazione ufficiale di *leges* imperiali, il *Codex Theodosianus*, per ordine dell'imperatore Teodosio II. Esso si divideva in 16 *libri*, ripartiti in *tituli*, ciascuno contenente un certo numero di costituzioni (solo *leges generales*, cioè con esclusione dei *rescripta* e delle pronunce di tipo analogo) inerenti ad una materia, ed abbracciava svariatissimi argomenti, sia di diritto pubblico, che di diritto privato. Tutti e tre questi codici furono usati, oltre che in Oriente, anche in Occidente: il *Codex Theodosianus* fu quivi ufficialmente pubblicato da Valentiniano III, collega di Teodosio II.

Finito l'impero di Occidente (476 d.C.), alcuni dei re barbari stanziatisi in Europa presero l'iniziativa di pubblicare raccolte miste di *iura* e di *leges* (*leges Romanae barbarorum*), ad uso delle popolazioni romane assoggettate, onde fornire alle medesime un facile prontuario dei princìpi fondamentali del loro diritto. Tali furono, tra le altre, la *lex Romana Wisigothorum* (o *Breviarum Alaricianum*), emanata nel 506 dal re dei Visigoti Alarico II per le popolazioni della Spagna e dell'Aquitania (Francia occidentale), e la *lex Romana Burgundionum*, emanata negli stessi anni dal re Gundobado per i popoli della Borgogna. Posizione a sé stante ha l'*Edictum Theodorici*, pubblicato intorno al 500 dal re degli Ostrogoti Teodorico. Considerandosi questi in veste di rappresentante in Italia dell'imperatore d'Oriente Zenone, anziché come re indipendente, l'Editto si applicò, oltre che agli elementi romani, anche ai Goti, i quali vennero per tal modo a dover obbedire ad un diritto diverso da quello loro originario.

16. *La giurisprudenza postclassica ed i resti della sua attività compilatoria*

Tra gli indici di decadimento della giurisprudenza romana in età postclassica quello esteriormente più notevole è costituito dalla cd. legge delle citazioni, una costituzione dell'imperatore d'Occidente Valentiniano III (426 d.C.), la quale dispose che i soli giureconsulti, di cui i pareri potessero essere prodotti in giudizio e dovessero essere tenuti in conto dai giudicanti, fossero Gaio, Paolo, Ulpiano, Modestino e Papiniano, con prevalenza dell'opinione di quest'ultimo. La quale costituzione, presto estesa anche all'impero di Oriente, annullò del tutto l'importanza, già assai scarsa, della giurisprudenza contemporanea nel mondo postclassico.

L'attività della giurisprudenza postclassica si immi-

serì, pertanto, sino al punto da diventare anonima e da rinchiudersi tra le mura delle scuole elementari di diritto. Tuttavia, qui bisogna far distinzione tra giurisprudenza di Occidente e giurisprudenza di Oriente. La giurisprudenza occidentale esercitò per tutto il sec. IV d.C. una notevole attività di aggiornamento, e quindi di modificazione delle opere giurisprudenziali classiche, ma poi degradò ad una attività ancora più misera, di crestomazia e di sunterelli, sino ad estinguersi quasi del tutto nel secolo IV d.C. La giurisprudenza orientale, dopo una fase di non eccezionale influenza (sec. IV d.C.), trovò, di pari passo con l'affermarsi dell'impero di Oriente (sec. V e seguenti), modo di mostrarsi sempre più attiva e vivace sopra tutto nelle scuole di Costantinopoli e di Berito, nell'opera, peraltro deleteria, di adattamento dei princìpi giuridici romani alle esperienze ed alle esigenze delle popolazioni ellenistiche.

Delle compilazioni giurisprudenziali postclassiche, sopra tutto occidentali, rimane qualcosa, che, nella scarsezza di fonti di cognizione diretta, ci è assai utile per una indiretta conoscenza del diritto romano classico.

Tra le raccolte di *iura*, possono essere particolarmente menzionati: i *Tituli ex corpore Ulpiani* (o *Ulpiani liber singularis regularum*), elaborazione occidentale del sec. IV d.C., composta prevalentemente di passi di Ulpiano, ma anche di Gaio e di altri, distinti per materia in un certo numero di *tituli*; le *Receptae sententiae Pauli*, che formano una delle parti della *lex Romana Wisigothorum* (n. 15) e riuniscono in cinque libri, suddivisi in *tituli* per ragion di materia, brani estratti prevalentemente dal giurista Paolo; l'*Epitome Gai*, altra parte della *l. R. Wisigothorum*, che è un sunterello in 3 libri delle *Institutiones* di Gaio.

Tra le raccolte miste di *iura* e di *leges*, vanno segnalati:

i *Vaticana fragmenta*, raccolta di frammenti estratti da Papiniano, Paolo ed Ulpiano, nonché di costituzioni dei codici Gregoriano ed Ermogeniano, compilata certamente in Occidente e probabilmente nel sec. IV d.C.; la *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum*, curiosa giustapposizione di brani di leggi mosaiche e di *leges* e *iura* romani, fatta anch'essa nel IV sec., al fine di dimostrare le analogie esistenti fra i due ordinamenti.

17. *La compilazione di Giustiniano*

Non solo nel campo politico, ma anche e sopra tutto in quello giuridico, Giustiniano I (527-565 d.C.) dedicò ogni sforzo alla restaurazione dei valori genuini della romanità. Conscio del decadimento della giurisprudenza e del pernicioso inquinamento progressivamente determinatosi nel puro diritto romano, egli cercò di porre a tutto ciò almeno un argine, ordinando una grandiosa compilazione di *iura* e di *leges*, la quale si sottraesse, in forza del suo carattere ufficiale, ad ulteriori future corrosioni. Ma, naturalmente, egli volle anche approfittare della realizzazione di questo grandioso programma per apportare al materiale utilizzato, e particolarmente ai *iura*, quegli ammodernamenti e quelle modifiche che il volgere dei tempi aveva reso indispensabili. Di qui un certo numero di interpolazioni (cd. *emblemata Triboniani*), molte a carattere eminentemente formale, ma altre a carattere di modifiche sostanziali e talvolta decisamente innovative, che i testi della compilazione hanno subìto ad opera delle commissioni compilatrici, che furono presiedute e animate dal *quaestor sacri Palatii* Triboniano.

Dopo un primo esperimento, costituito da un *Codex* di *leges* (529 d.C.), l'opera di compilazione fu portata a termi-

ne in quattro anni, dal 530 al 534. I posteri chiamarono il tutto, in segno di onore, *Corpus iuris civilis.*

Le parti del *Corpus iuris civilis* sono: a) i *Digesta seu Pandectae* (da *digerere* = ordinare): raccolta di frammenti dei giuristi classici (ciascuno contraddistinto da una opportuna *inscriptio*), raggruppati in *tituli* per ragion di materia e costituenti un totale di 50 *libri*; b) le *Institutiones Iustiniani*: trattatello elementare in 4 *libri*, suddistinti in *tituli*, condotto sulle tracce delle *Institutiones* di Gaio e redatto appunto per sostituire queste ultime nell'insegnamento delle scuole giuridiche; c) il *Codex repetitae praelectionis*, raccolta di costituzioni imperiali (sia *leges generales* che *leges speciales* di particolare rilevanza indicativa: ciascuna contraddistinta da una opportuna *praescriptio* e da una *subscriptio* con la data), raggruppate in *tituli* per ragion di materia e costituenti un totale di 12 *libri*. Appendice del *Corpus iuris civilis* possono essere considerate le costituzioni posteriori al 534 d.C. di Giustiniano e dei suoi immediati successori, le cd. *Novellae* (*constitutiones*), di cui esistono alcune raccolte private.

18. *Le compilazioni giuridiche postgiustinianee*

Giustiniano vietò formalmente ogni attività giurisprudenziale di critica e di rielaborazione applicata al materiale di *iura* raccolto nei Digesta. Tuttavia, le scuole giuridiche bizantine non tardarono a riprendere il loro lavorìo di sottili e fuorvianti interpretazioni attraverso opere di libera parafrasi o di commento marginale (mediante *scholia*) dei testi del *Corpus iuris civilis.*

Di questo materiale della giurisprudenza orientale

post-giustinianea ci sono pervenute, tra l'altro: una libera parafrasi delle *Institutiones* attribuita a Teofilo; e una gigantesca rielaborazione sistematica, denominata *Libri Basilicorum* (τὰ βασιλικά), del sec. X d.C., ove sono pubblicate le libere versioni greche dei passi dei *Digesta* e del *Codex*, con l'aggiunta di un ampio apparato di *scholia.*

BIBLIOGRAFIA

1. - Quadro delle edizioni e raccolte di fonti antiche (ciascuna con l'indicazione della relativa sigla abbreviativa), di cui si fa uso nelle ricerche contemporanee.

(*a*) Per le fonti preclassiche, classiche e postclassiche (pregiustinianee), le edizioni più usate e affidanti sono le seguenti: BÖCKING, BETHMANN - HOLLWEG, *Corpus iuris Romani antejustiniani*, 3 voll. (Berlin 1837-1844; rist. Aalen 1971); BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt*, 3 voll. (Lipsiae 1896-1901; rist. 1964); HUSCHKE, *Iurisprudentiae anteiustinianae reliquiae*[6], riv. da SECKEL e KÜBLER, 3 voll. (Lipsiae 1908-1927); estratto di *Gai Institutiones*[8], a cura di KÜBLER (1939); KRÜGER, MOMMSEN, STUDEMUND, *Collectio librorum iuris anteiustiniani* 1[7], 2, 3 (Berolini 1927, 1878-1890); GIRARD, *Textes de droit romain*[6], riv. da SENN (Paris 1937). Una nuova edizione è curata da DUMONT ed altri: dei tre tomi preventivati, è apparso per ora il 1[7], *Commentaires* (Paris 1967), nonché il 2[7], *Les lois des* Romains (Napoli 1977); *FIRA.* = RICCOBONO, BAVIERA, FERRINI, FURLANI, ARANGIO-RUIZ, *Fontes iuris Romani anteiustiniani* (Florentiae): 1[2], *Leges* (1941); 2[2], *Auctores* (1940); 3[2], *Negotia* (1969); BRUNS, *Fontes iuris Romani antiqui*[7], riv. da GRADENWITZ, 3 voll. (Tübingen 1909-1912; rist. 1969); DAVID, NELSON, *Gai Institutiones commentarii IV* (Leiden 1954-1968; ancora incompleto); CTh. = *Codex Theodosianus*, cum perpetuis commentariis Iacobi GOTHOFREDI, 6 voll. (Lugduni 1665; buona ried. è quella di RITTER a Lipsia, 1736-1745). — *Theodosiani libri XVI*, cum constitutionibus Sirmondianis, et leges novellae ad Theodosianum pertinentes, ed. MOMMSEN e MEYER, 2 voll. (Berolini 1905; rist. 1954). — *Codex Theodosianus*, rec. KRÜGER, 1: lib. I-IV (1923); 2: V-VII (1926) (incompleto). — L'edizione generalmente usata è quella di Mommsen e Meyer; SITZIA, *De actionibus, Edizione*

e commento (Milano 1973); HAENEL, *Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Justinianum latarum, quae extra constitutionum Codicis supersunt* (Lipsiae 1857; rist. Aalen 1965); SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.* (Stuttgart 1919; rist. Frankfurt a/M 1964).

(*b*) Per le fonti giustiniane e postgiustinianee si usa far capo alle seguenti edizioni: I., D., CI., NovI. = *Corpus iuris civilis*, ed. MOMMSEN, KRÜGER, SCHÖLL, KROLL, 1[16]: *Institutiones* (KRÜGER), *Digesta* (MOMMSEN, KRÜGER); 2[11]: *Codex repetitae praelectionis* (KRÜGER); 3[6]: *Novellae* (SCHÖLL, KROLL) (Berolini 1928-1929; varie rist.). Di consultazione generale: D. *ed. maior* = *Digesta Iustiniani Augusti*, ed. MOMMSEN, 2 voll. (Berolini 1866-1870; rist. 1962-1963). La prima e fondamentale edizione critica dell'opera, con ampio apparato di note; D. *ital.* = *Digesta Iustiniani Augusti*, ed BONFANTE, FADDA, FERRINI, RICCOBONO, SCIALOJA (Mediolani 1908-1931; rist. 1960); CI. *ed. maior* = *Codex Iustinianus*, rec. KRÜGER (Berolini 1877); ParI. = *Institutionum Graeca Paraphrasis Theophilo vulgo tributa*, recensuit et versione latina instruxit FERRINI (Mediolani 1884-97; rist. 1965); B. (H.) = *Basilicorum libri LX*, ed. HEIMBACH, 6 voll. (Lipsiae 1933-1870), *Supplementum* ed. ZACHARIAE (1846), *Supplementum alterum* ed. MERCATI e FERRINI (Mediolani 1897). Il vol. 6.1, *Prolegomena*, è stato ristampato con prefazione di SCHELTEMA (Amsterdam 1962). Edizione approssimativa e scorretta, ma l'unica attualmente completa; B. (Sch.) = *Basilicorum libri LX* (Groningen). *Series A: Textus*, 1 (lib. 1-8, 1955, ed. SCHELTEMA e VAN DER WAL), 2 (lib. 9-16, 1956, SCHELTEMA e VAN DER WAL), 3 (lib. 17-25, 1960, SCHELTEMA e VAN DER WAL), 4 (lib. 26-34, 1962, SCHELTEMA e VAN DER WAL), 5 (lib. 35-42, 1967, SCHELTEMA e VAN DER WAL); *Series B: Scholia*, 1 (lib. 1-11, 1953, SCHELTEMA), 2 (lib. 12-14, 1954, SCHELTEMA e HOLWERDA), 3 (lib. 15-20, 1957, SCHELTEMA e HOLWERDA), 4 (lib. 21-23, 1959, SCHELTEMA e HOLWERDA), 5 (lib. 24-30, 1961, SCHELTEMA e HOLWERDA), 6 (lib. 38-42.1, 1964, SCHELTEMA e HOLWERDA), 7 (lib. 42.2-48, 1965, SCHELTEMA e HOLWERDA); *Jus Graeco-romanum*, a cura di J. ZEPOS e P. ZEPOS: 1: *Novellae et Aurae Bullae Imperatorum post Justinianum* (ex ed. K. E. ZACHARIAE von LINGENTHAL); 2. *Leges Imperatorum Isaurorum et Macedonum*; 3: *Theophili Antecessoris Institutiones*; 4: *Practica ex actis Eustachii Romani. Epitome Legum* (ex ed. ZACHARIAE

VON LINGENTHAL); 7: *Prochiron Auctum*; 8: *Codex Civilis Moldaviae*. Questa fondamentale raccolta, edita nel 1931, è stata ristampata nel 1962; *Subsidia* al *Legum Iustiniani imperatoris vocabularium:* 1. *Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi*, a cura di AMELOTTI e LUZZATTO (1972); 2. *Drei dogmatische Schriften Iustinians* a cura di SCHWARTZ (2ª ed. curata da AMELOTTI, ALBERTELLA, MIGLIARDI, 1973); 3. *Scritti teologici ed ecclesiastici di Giustiniano*, a cura di AMELOTTI e MIGLIARDI ZINGALE (1977).

(*c*) Principali raccolte di fonti epigrafiche e papirologiche, di alcune delle quali abbiamo già fatto mensione, sono le seguenti: *Chr.* = MITTEIS, WILCKEN, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, 4 voll. (Leipzig 1912; rist. 1965); *CIG.* = *Corpus Inscriptionum Graecarum*, auctoritate et inpensis Academiae litterarum Borussicae editum, 4 voll. (Berlin 1828-1877); *CIL* = *Corpus Inscriptionum Latinarum*, consilio Academiae litterarum Borussicae editum, 16 voll. e vari suppl. (Berlin 1863 ss.); *CPL.* = CAVENAILE, *Corpus papyrorum Latinarum* (Wiesbaden 1956-1959); *IG.* = *Inscriptiones Graecae*, consilio et auctoritate Academiae litterarum Borussicae editum, vari voll. (Berlin 1873 ss.), con edizione minore, ma in parte integrativa, dal 1913 (= *IG.*²), ancora incompleta; *ILS.* = DESSAU, *Inscriptiones Latinae selectae*, 3 voll., 5 tomi² (Berolini 1892-1916); *Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes* ..., collectae et editae cura CAGNAT, TOUTAIN, LAFAYE, voll. 1°, 3° e 4° (Paris 1903); *OGIS.* = DITTENBERGER, *Orientis Graeci inscriptiones selectae, Supplementum Sylloges inscriptionum Graecarum*, 2 voll. (Lipsiae 1903-1905; rits. 1960); *PIR.* = *Prosopographia Imperii Romani, saec. I-III*², a cura di GROAG e STEIN 1 (A-B: Berlin-Leipzig 1933), 2 (C: 1936), 3 (D-E: 1946), 4.1 (G: 1952), 4.2 (H: 1958), 4.3 (I-J: 1966), 5.1 (L: 1970); *PLRE.* = *The prosopography of the late Roman Empire*, 1 (*a.D. 260-395*) (Cambridge 1971) a cura di JONES, MARTINDALE, MORRIS.

(*d*) Molto utili per la lettura delle fonti sono le seguenti palingenesi: BREMER = BREMER, *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt*. È una raccolta di tutte le notizie sull'attività e sulle dottrine dei giuristi precedenti all'età di Adriano riferite da altri autori latini e greci, giuridici e letterari. L'opera è divisa in tre volumi: il vol. 1 concerne i giuristi dell'età repubblicana, divisi per secoli dal V all'VIII *ab Urbe condita*; il vol. 2.1 concerne i giuristi del principato, da Augusto a Nerone; il vol. 2.2 concerne i giuristi da Nerone ad Adriano. L'ordine secondo cui sono inquadrati i singoli giuristi è quello cronologico. A ciascun volume è premesso l'indice dei giuristi in esso trattati. Al vol. 2.2 è aggiunto un indice alfabetico analitico del contenuto di tutti i tomi. L. = LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, Iuris consultorum reliquiae quae Iustiniani Digestis continentur ceteraque iuris prudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros disposuit —, 2 voll. (Lipsiae 1889). Opera monumentale, di cui peraltro lo stesso autore è stato il primo ad avvertire l'opportunità di una nuova edizione, che tenesse conto, sia pur con cautela, dei principali risultati della critica interpolazionistica. È stata ristampata nel 1960, a Graz, con un *Supplementum ad fidem papyrorum* di SIERL (per qualche integrazione, v. CERVENCA, *Su due lacune della Palingenesia di O. Lenel*, in *Iura* 1966). — L'opera offre la ricostruzione ipotetica della struttura e dell'ordine delle materie delle opere della giurisprudenza classica e preclassica, quali erano originariamente, e cioè prima di essere smembrate e spezzettate in frammenti dagli autori delle compilazioni postclassiche (*Vaticana fragmenta, Collatio,* ecc.) e giustinianee (*Digesta, Institutiones*). — Nel primo volume si trovano le opere dei giuristi la cui iniziale va dalla lettera A sino a P (da *Aelius Gallus* sino a *Paulus*). Nel secondo volume si raccolgono le opere dei giuristi la cui iniziale va dalla lettera P alla V (da *Pedius* a *Vivianus*). Le opere appartenenti a ciascun giurista si susseguono nell'ordine alfabetico dato dal loro titolo. I frammenti delle opere di uno stesso giurista sono segnati con numeri progressivi da 1 alla fine, a prescindere dall'opera a cui appartengono. Accanto ai testi trascritti è indicato il luogo dei *Digesta* o dell'altra compilazione in cui si trovano. EP.³ = LENEL, *Das Edictum perpetuum*³ (Leipzig 1927; rist. 1956). Si divide in due parti. Alla prima è premesso uno specchio (*Uebersicht des Edikts*) di tutta la serie dei paragrafi dell'editto, con l'indicazione dei libri di Ulpiano, Paolo, Gaio e Giuliano che ne trattano (pp. XVI-XXIV). La prima parte, molto breve (pp. 1-48), tratta della materia e del sistema dell'editto (*Das Ediktsystem*) e della disposizione delle singole sue sezioni. La seconda parte del libro (pp. 49-553) contiene, paragrafo per paragrafo, la ricostruzione ragionata dell'editto e delle formule. Questa parte è divisa in titoli, che riguardano ciascuno una rubrica generale. I titoli dell'editto del Lenel sono 45: ciascuno di essi è diviso in paragrafi, i quali sono segnati con numeri progressivi

e si riferiscono a ciascun editto ricostruito (in tutto 292 paragrafi per i 45 titoli). — Alla ricostruzione dell'*Edictum* del *praetor urbanus* segue (pp. 554 ss.) quello dell'*Edictum curulium*, in 3 titoli e 4 paragrafi.

(*e*) Florilegi di fonti giuridiche utili per l'insegnamento sono i seguenti: ARANGIO-RUIZ, GUARINO, *Breviarium iuris Romani*[5] (Milano 1974); DIÓSDI, *A Római Jog Világa* (Budapest 1973); DÜLL, *Corpus iuris, Eine Auswahl der Rechtsgrundsätze der Antike übersetzt und mit dem Urtext herausgegeben*[2] (München 1960); NARDI, *Istituzioni di diritto romano A - Testi* 1 (1973), B - *Testi* 2 (1975), C - *Guida ai Testi* (1975); SCHARR, *Römisches Privatrecht* (Zürich 1960); SCHELTEMA, *Florilegium iurisprudentiae Graeco-Romanae* (Leiden 1950).

2. - Mezzi ausiliari dello studio storico-critico delle fonti giuridiche romane, sono, anzi tutto, i seguenti vocabolari tecnici.

VIR. = *Vocabularium iurisprudentiae Romanae*. Riporta in ordine alfabetico un elenco completo di tutte le parole contenute nei testi della giurisprudenza romana. Nelle singole voci i passi sono distribuiti per autore e quindi per ordine cronologico. Il che permette di studiare il linguaggio dei singoli giuristi e lo svolgimento della terminologia tecnica nelle varie epoche. — Dell'opera (dal 1894, a cura di GRADENWITZ, KÜBLER, ora di SCHWARZ ed altri) sono sinora usciti i voll.: 1 (lettere A-C), 3 fasc. 1-4 (H-ita), 4 fasc. 1-2 (N per), 5 (R-Z).

VCI. = *Vocabularium Codicis Iustiniani* (1923-1925; rist. 1965). È diviso in due parti: la prima (*Pars Latina*, edita da VON MAYR) è relativa alle parole contenute nelle costituzioni in latino; la seconda (*Pars Graeca*, edita da SAN NICOLÒ) alle parole contenute nelle costituzioni in greco. Le parole sono disposte in ordine alfabetico e, accanto a ciascuna di esse, sono indicati i singoli passi del Codice in cui ricorre. Correzioni sono state suggerite dal KRÜGER, *Berichtigungen zu dem von R. Mayr herausgegebenen «Voc. Cod. Iust., pars prior (Latina)»*, in *ZSS.* 1927.

VII. = *Vocabularium Institutionum Iustiniani Augusti*. Opera di AMBROSINO (1942), si divide in tre parti: la prima delle voci latine (pp. 1 ss.); la seconda dei nomi propri (pp. 301 ss.); la terza delle voci greche (pp. 309 ss.).

Altri lessici utili sono i seguenti: *Ergänzungsindex zu Jus und Leges*, di LEVY (1930); *Heidelberger Index zum Theodosianus* ed

Ergänzungsband zum Theodosianus, di GRADENWITZ (1929); *Vocabolario delle costituzioni latine di Giustiniano*, di C. LONGO (in *BIDR.* 1897-1898); *Per un indice dell'Authenticum*, di REGGI (estr. da *Studi Parmensi*, 1966); *Wortindex zur 7 Aufl. von* BRUNS, *«Fontes iuris romani antiqui»* (1912; rist. 1958); *Vocabolario delle Istituzioni di Gaio*, di P. P. ZANZUCCHI (1910; rist. 1961; integrato da DE SIMONE, in *Labeo* 1962); *Lessico di Gaio* a cura di LABRUNA e DE SIMONE, vol. 1 *A-G* (1971); *Corpus iuris Romani publici, Raccolta delle fonti di cognizione del diritto pubblico romano dalle origini alla fine del principato*, dir. BISCARDI (in corso, Milano dal 1977); *Legum Justiniani Imperatoris vocabularium*, mod. ARCHI, cur. BARTOLETTI COLOMBO (in corso, Milano dal 1977); ANKUM, HARTKAMP, *Romeinsrechtelijk Handwoordenbsek* (1973).

Tra gli indici che elencano i risultati raggiunti dalla dottrina romanistica si segnalano i seguenti: *Index itp.* = *Index interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur*, a cura di LEVY e RABEL; *Index itp. CI.* = *Index interpolationum quae in Iustiniani Codice inesse dicuntur*, a cura di BROGGINI; *Reg. CTh.* = *Registro delle alterazioni (glossemi ed interpolazioni) nelle costituzioni del Codice Teodosiano e nelle Novelle post-teodosiane segnalate dalla critica*, a cura di M. A. DE DOMINICIS, in *BIDR.* 1953, con *Supplemento* (relativo al solo CTh.), in *Iura* 1964; *Ind. glosse* = *Indice delle glosse, delle interpolazioni e delle principali ricostruzioni segnalate dalla critica nelle fonti pregiustinianee occidentali*, curato da VOLTERRA, in *RSDI.* 1935-1936.

3. - Hanno (in vario modo) carattere di introduzione allo studio del diritto romano le seguenti opere: ALBERTARIO, *Introduzione storica allo studio del diritto romano giustinianeo* 1 (1935); ALVAREZ SUÀREZ, *Horizonte actual del derecho romano* (1944); BIONDI, *Prospettive romanistiche* (1933); COSENTINI, *Guida alla consultazione delle fonti giuridiche romane e dei mezzi ausiliari d'indagine*[4] (1954); CRUZ, *Direito romano, Licoes* 1. *Introducão, Fontes* (1969); DAUBE, *Roman law. Linguistic, social, and philosophical aspects* (1969); DAVID, *Der Rechtshistoriker und seine Aufgabe* (1937); DE MARINI AVONZO, *Critica testuale e studio storico del diritto*[2] (1973); D'ORS, *Presupuestos criticos para el estudio del derecho romano* (1943); DULCKEIT, *Philosophie der Rechtsgeschichte: die Grundgestalten des Rechtsbegriffs in seiner historischen Entwicklung* (1950); GROSSO, *Premesse generali al*

corso di diritto romano[5] (1966); *Le interpolazioni risultanti dal confronto tra il Gregoriano, l'Ermogeniano, il Teodosiano, le novelle post-teodosiane ed il Codice giustinianeo*, a cura di MARCHI, in *BIDR.* 1906; *Confronti testuali, Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee*, di CHIAZZESE, in *AUPA.* 1931, il cui indice delle fonti è stato redatto da METRO, in *Iura* 1966; *Indice delle parole, frasi e costrutti ritenuti indizio di interpolazione nei testi giuridici romani*, di GUARNERI CITATI, pubblicato nel 1927, si è arricchito in seguito di due supplementi (l'uno inserito negli *St. Riccobono* 1 [1936], l'altro in *Fs. Koschaker* 1 [1939]); L'*appendice* di LANFRANCHI, *Il diritto nei retori romani* (1938) su le parole ed i costrutti che, ritenuti interpolati nell'opera della giurisprudenza, sono adoperati, invece, dai retori; GROSSO, *Schemi giuridici e società nella storia del diritto privato romano* (1970); GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*[3] (1959); GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, 2 tomi a cura di LABRUNA (1968); HUNADA, *Romaho nyumon* (1967); IGLESIAS, *Derecho romano y esencia del derecho* (1957); JHERING, *Der Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung*[8], 3 voll. (1926-1928, rist. della 6ª ed. 1968; tr. fr. della 3ª ed., *L'esprit du droit romain*, di DE MEULENAERE[2], 4 voll., 1886-1888); JOLOWICZ, NICHOLAS, *Historical introduction to the study of Roman law*[3] (1972); LAPIEZA ELLI, *Introducción al derecho romano* (1972); LAURIA, *Jus. Visioni romane e moderne*[3] (1967); MARGADNT-GUILLERMO, *El derecho privado romano, como introducción a la cultura jurídica contemporanea*[2] (1965); NICHOLAS, *An introduction to Roman law* (1962); NOGUEIRA, ADALICIO COELHO, *Introduçao ao direito romano* (1968); ORESTANO, *Introduzione allo studio storico del diritto romano*[2] (1961); PALAZZINI FINETTI, *Storia della ricerca delle interpolazioni nel « Corpus iuris » giustinianeo* (1953); ROBLEDA, *Jus privatum Romanum* 1. *Introductio in studium iuris privati Romani* (1960); SANCHEZ DEL RIO, *Notas sobre los temas generales del derecho romano* (1955); SCHULZ, *Einführung in das Studium der Digesten* (1916); SCHULZ, *Prinzipien des römischen Rechts* (1934; tr. it. di ARANGIO-RUIZ 1946); UMUR, *Roma Huknku. Taribi Giris* (1965), *Taribi ve Kaynaklar* (1967), *Umümi Mefhumlar ve Haklarin Himayesi* (1967); VAN WARMELO, *An introduction to the principles of Roman civil law* (1976); VILLEY, *Le droit romain*[2] (1965); VISO, *Introducción al estudio del derecho romano* (1966); WATSON, *The law of the ancient Romans* (1970); WENGER, *Der heutige Stand der römischen*

Rechtswissenschaft, Erreichtes und Erstrebtes[2] (1970); WESTRUP, *Introduction to early Roman law*, 5 voll. (1934-1954); WIEACKER, *Vom römischen Recht*[2] (1961); WILKINSON, *The Roman experience* (1974); WOLFF, *Roman law. An historical introduction* (1951).

4. - Opere principali sulle fonti e sulla giurisprudenza sono le seguenti: CANNATA, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*[2] 1. - *La giurisprudenza romana e il passaggio dall'antichità al medioevo* (1976); COSTA, *Storia delle fonti del diritto romano* (1909); FERRINI, *Storia delle fonti del diritto romano e della giurisprudenza romana* (1885); FITTING, *Alter und Folge der Schriften römischer Iuristen von Hadrian bis Alexander* (1908; rist. 1964); GUARINO, *Profilo storico delle fonti del diritto romano* (1945); KIPP, *Geschichte der Quellen des römischen Rechts*[4] (1919); KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des römischen Rechts*[2] (1912); KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen* (1952; rist. 1967 con appendice di aggiornamento bibliografico); (L.) LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale* (1967); MASCHI, *Il diritto romano* 1. *La prospettiva storica della giurisprudenza classica (diritto privato e processuale)*[2] (1966); RICCOBONO, *Lineamenti della storia delle fonti e del diritto romano* (1949); SCHULZ, *History of roman legal science* (1946; rist. 1953; testo tedesco con note aggiunte, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, 1961; tr. it. di NOCERA, *Storia della giurisprudenza romana*, 1968); WATSON, *Law making in the later Roman Republic* (1974); WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts* (1953); WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen* (1960).

5. - La bibliografia romanistica può desumersi, con sufficiente completezza, dal seguente repertorio bibliografico: CAES, HENRION, *Collectio bibliographica operum ad ius Romanum pertinentium*: 1.1 (1949), 1.2-3 (1951), 1.4-5 (1953), 1.6 (1956), 1.7 (1958), 1.8-9 (1959), 1.10 (1961), 1.11-12 (1962), 1.13-14 (1964), 1.15-16 (1965), 1.17-18 (1966), 1.19-20 (1968); *Suppl. I - Index notarum cumulativus vol. 1-20 (1949-1968)* (1969); 2.1 (1950), 2.2 (1960). Dal vasto impianto, ma tuttora incompleta. La serie 1 è relativa agli articoli pubblicati in periodi e miscellanee; la serie 2 contiene l'elenco delle dissertazioni di laurea pubblicate a stampa (per ora solo quelle francesi e tedesche); la serie 3 sarà dedicata a « *opera praeter theses separatim vel etiam coniunctim edita* ».

In attesa che l'opera venga completata, può essere utilmente

consultato (integrandolo con lo *Schedario* di *Labeo*, su cui *infra*): BERGER, *Encyclopedic dictionary of roman law* (1953), dizionario elementare con corredo di bibliografia essenziale (ma talvolta imprecisa) disposta per voci.

Di grande utilità è la consultazione della *Rassegna bibliografica* annuale, con sunti degli articoli e delle monografie e con indicazioni delle fonti particolarmente esaminate, pubblicata (dal 1948-1949) nella rivista *Iura*; nonché dello *Schedario* quadrimestrale, in continuazione dei dati bibliografici del *Dictionary* del Berger, edito nella rivista *Labeo* (dal 1955). La rivista *Index* contiene « rapporti » di studiosi di paesi stranieri su pubblicazioni (dal 1970) che, per la lingua in cui sono scritte o per altri motivi, sono difficilmente accessibili.

Di notevole aiuto nel reperimento degli scritti romanistici sono pure gli indici generali della rivista *ZSS.*: *Generalregister zu den Bänden 51-75*, 2 voll. (1967, 1970) a cura di SACHERS.

Classiche rassegne sono: *L'année philologique, Bibliographie critique de l'antiquité gréco-latine* (dal 1924); *L'année épigraphique, Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine* (dal 1888). Una « rassegna bibliografica di storia romana » è pubblicata quadrimestralmente (dal 1973) nella rivista *Labeo*: la curano BANDELLI, FAVENTO, JASBEZ, TONEATTO e ZACCARIA. La bibliografia fondamentale della filologia classica è data sistematicamente da SEMI, *Manuale di filologia classica* (Padova 1969).

Utili indicazioni sono in: *Introduction bibliographique à l'histoire du droit et à l'ethnologie juridique*, diretta da GILISSEN (ed. dal 1965); *Bulletin analytique d'histoire romaine* (tomo I, anno 1962, ed. 1965); *Repertorium bibliographicum Institutorum et Sodalitatum iuris historiae*, edito dall'Association internationale d'histoire du droit e des institutions, a cura di FEENSTRA (1969); *Studienbibliographie, Alte Geschichte*, a cura di BROCKMEYER e SCHULTHEISS (1973); ANDERS, GAUL, KRECK, *Römische Geschichte, Eine Bibliographie*, bearb. christ (1976; *Operum ad ius Romanum pertinentium quae ab anno MCMXL usque ad annum MCMLXX edita sunt « index » modo et ratione ordinatus*, cur. SARGENTI, adiuv. LURASCHI, PIAZZA, Pars prior (A-E) (1978).

6. - Principali riviste romanistiche sono le seguenti: *BIDR.* = *Bullettino dell'Istituto di diritto romano « Vittorio Scialoja »* (Roma). Fondata nel 1888 da Vittorio Scialoja, è stata per lunghi anni la più autorevole rivista italiana. Prima serie: voll. 1-41 (1888-1933);

seconda serie: voll. 42-61 (1934-1958); terza serie: dal vol. 62 (1959). Annuale. — *Index* = *Index, Quaderni camerti di studi romanistici, International survey of roman law* (Camerino, dal 1970). Annuale. — *Iura* = *Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico* (Catania). Fondata nel 1950, esce in volumi annuali (dal 1957 in due parti). — *Labeo* = *Labeo. Rassegna di diritto romano* (Napoli). Fondata nel 1955, esce in fascicoli quadrimestrali. — *RH.* = *Revue historique de droit français et étranger* (Paris). Massima fra le riviste francesi, accoglie anche studi sul diritto intermedio: trimestrale. La sua storia, piuttosto tormentata, si riassume in queste diverse intestazioni: *Rev. historique du dr. franc. et étr.*, voll. 1-15 (1855-1869); *Rev. de législation ancienne et moderne franç. et étr.*, voll. 1-45 (1877-1921); *Rev. hist.* ecc. (quella attuale), quarta serie, dal 1922. — *RIDA.* = *Revue internationale de droits de l'antiquité* (Bruxelles). Fondata nel 1948, ha convissuto due anni, in unico volume, con gli *Arch. d'hist. du dr. oriental* (= *ARIDA.* 1952-1953), poi li ha assorbiti (dal 1954). Annuale. — *SDHI.* = *Studia et documenta historiae et iuris* (Roma). Fondata nel 1935: annuale. Ottime rassegne epigrafiche e papirologiche. — *T.* = *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis. Revue d'histoire du droit. The legal history review* (Leiden). Dal 1919 con interruzione per un decennio. Dapprima trimestrale, dal 1973 semestrale. Non esclusivamente romanistica. — *ZSS.* = *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung* (Weimar). La più illustre rivista romanistica: esce in volumi annuali, parallelamente a due altri volumi, rispettivamente dedicati al diritto germanico e al diritto canonico. Con il titolo e la impostazione attuali fu fondata nel 1880, ma i suoi precedenti sono: la *Zeitschr. f. gesch. Rechtswissenschaft*, fondata dal Savigny (15 voll., 1815-1850), e la *Zeitschr. f. Rechtsgeschichte* (13 voll., 1861-1878).